

**FORMAZIONE**

SONO APERTE LE ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI IN PROGRAMMA NEL 2014:  
CORSO PER DATORI DI LAVORO/RSPP RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO E AGGIORNAMENTO  
CORSO PER LAVORATORI RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO E AGGIORNAMENTO  
CORSO PER RLS E AGGIORNAMENTO  
CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO E AGGIORNAMENTO  
CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AZIENDE B, C E AGGIORNAMENTO  
CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DA LAVORO

**IN QUESTO NUMERO  
PARLIAMO DI:**

**PSC E DUVRI:** Obbligo di redazione.

**ATTREZZATURE:** La prima verifica e il ruolo dell'Inail.

**RACCOLTA RIFIUTI:** Prescrizioni per la sicurezza.

**PSC E DUVRI:** Spesso si crea confusione tra Piano di Sicurezza e Coordinamento e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, con la conseguenza che spesso il committente non sa quale documento sia obbligatorio redigere. Per capire quando sia necessaria la stesura del P.S.C. o del D.U.V.R.I. dobbiamo richiamare gli articoli 26 e 89 del Testo Unico 81/2008. L'art. 26 definisce "committente" il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda o di una sua unità produttiva. L'art. 89 definisce tale figura come il soggetto per conto del quale viene realizzata un'opera edile. Pertanto di fronte all'art. 26 sarà necessaria la redazione del DUVRI, mentre ai sensi dell'art. 89 (contenuto nel Titolo IV – Cantieri temporanei e mobile) sarà d'obbligo la redazione del P.S.C.  
Ricordiamo che la redazione del DUVRI non è obbligatoria "nel caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonce ai lavori o servizi la cui durata non sia superior ai due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosphere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI."

**ATTREZZATURE:** Per quanto attiene la verifica sulle attrezzature di lavoro, richiamiamo il ruolo dell'Inail come sancito dall'art. 71 c.11 del D.Lgs. 81/08, e cioè "per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o private abilitati (...)". La Prima Verifica Periodica è finalizzata ad identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio e ad accertare che la configurazione dell'attrezzatura sia conforme a quanto previsto nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante. Altresì, durante tale verifica devono essere rilevati la conformità al manuale d'uso, il registro di controllo, lo stato di conservazione e devono essere effettuate prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di protezione.  
Giova ricordare che le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.  
E' fondamentale sottolineare che il datore di lavoro deve comunicare all'Inail la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell'attrezzatura di lavoro.  
L'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica è riportato nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

**RACCOLTA RIFIUTI:** L'attività di raccolta dei rifiuti, spesso sottovalutata dal punto di vista infortunistico, comporta in realtà notevoli rischi e pericoli, quali: pericoli ambientali (traffico, affollamento, scarsa visibilità ed illuminazione, complessità degli spazi di manovra, inquinamento chimico fisico, ecc.), rischi ambientali (incidenti stradali, colpi di calore, congelamento, contusioni, cadute, inciampi), pericoli derivanti dall'uso dell'attrezzatura manuale, meccanica, semovente, nonché pericoli da mobilità individuale e da coordinamento operatori-mezzo.  
Nel documento "La Sicurezza si fa strada" a cura dei dott. Driutti e Simioni è possibile trovare utili prescrizioni per: la raccolta manuale (svuotamento cestini e portarifiuti, svuotamento sacchi umido), la raccolta meccanizzata con assistenza manuale (sacchi e materiale sfuso non ingombrante, cassonetti, bidoncini) e automatica, l'operatore a terra, la compattazione e ribaltamento (con particolare riferimento al fatto che l'ingombro dei cassonetti può nascondere un collega), lo spazzamento manuale, meccanizzato con assistenza e automatico.  
Ricordiamo che l'attività di raccolta rifiuti, oltre a comportare rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, agli incidenti stradali, a cadute e scivolamenti, espone gli operatori ai rischi chimici e biologici.  
E' quindi necessario effettuare un'accurata valutazione dei rischi e offrire ai lavoratori un'adeguata formazione.